



COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

(Provincia di Roma)

AREA I RISORSE UMANE E FINANZIARIE

U.O. TRIBUTI E POLITICHE FISCALI

Via Numa Pompilio n. 39 - 00012 Guidonia

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - I.C.I. 2010

- Visto il Capo I del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni;
- visti gli artt. 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 26.03.1999, n. 25 esecutiva ai sensi di Legge;
- visto il D.M. 06.06.2002 n. 159 di rideterminazione degli estimi catastali;
- visto l'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria per l'anno 2007);
- visto l'art. 37, comma 53 della Legge 248/2006;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 14.05.2007, esecutiva ai sensi di Legge;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26.05.2007, esecutiva ai sensi di Legge;
- visto l'art. 1 del decreto legge 27/05/2008 n. 93;

SI PORTA A CONOSCENZA DEL CONTRIBUENTE

che, anche per l'anno 2010 si procede alla riscossione diretta dell' I.C.I. da versare sul c/c postale n. 61587754 intestato a: Comune di Guidonia Montecelio – servizio tesoreria- e disponibile in tutte le sedi comunali o utilizzando il **modello F24** codice comune **E263**; (codice tributi: abitazione principale **3901**-terreni agricoli **3902**–aree fabbricabili **3903**–altri fabbricati **3904**)

L'imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2010, è determinata nel modo seguente:

- 1** – Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.L. 27/05/2008, n. 93, l'abitazione principale e le relative pertinenze sono esentate dal pagamento dell'imposta, con esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9;
- 2** – l'esenzione di cui al punto precedente è estesa anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale, entro il secondo grado, che vi detengano la residenza e da essi effettivamente abitate;
- 3** - l'aliquota è fissata nella misura del **4,00 per mille** nell'ipotesi in cui l'abitazione venga concessa in locazione ad un conduttore che la utilizzi come abitazione principale e che corrisponda un canone concordato ai sensi dell'art. 2 commi 3, 4 e 5 della Legge 431/98;
- 4** - l'aliquota è fissata nella misura del **5,30 per mille** per gli altri fabbricati;
- 5** - per le aree edificabile il valore è determinato dal succitato atto del Consiglio Comunale n. 23 del 16.05.2007, ai sensi del comma 1, lettera g, dell'art. 59 del Decreto Legislativo 446/97;
- 6** – per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo facenti riferimento alle categorie catastali A1, A8 e A9, continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'art. 8, commi 2 e 3 del citato D.Lgs. 504/92, aliquota del **5,00 per mille**, detrazione abitazione principale di € 144,61, con eventuale aumento della detrazione del 50% nel caso siano presenti soggetti portatori di handicap.
- 7** - per gli immobili interessati al fenomeno della subsidenza l'aliquota ICI è stabilita al **4 per mille** e la detrazione per l'abitazione principale è fissata in **€ 258,23**; sono da considerarsi tali gli immobili per i quali il Genio Civile o l'Ufficio Tecnico della Regione Lazio o altri organi competenti pubblici rilascino apposita documentazione dalla quale risultino totalmente o

parzialmente inagibili. Detta documentazione deve essere prodotta annualmente dal contribuente ed è condizione per usufruire del beneficio.

Sono soggetti passivi il proprietario degli immobili, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi.

E' da considerarsi variazione e quindi soggetta a denuncia, l'applicazione della detrazione prevista per le abitazioni principali concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, che vi detengano la residenza e da essi effettivamente abitate.

I terreni agricoli sono esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 7 lettera h, del D.Lgs 504/92, come riportato nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9.

L'imposta deve essere corrisposta

-in acconto (pari al 50%) entro il 16 giugno 2010.

-a saldo entro il 16 dicembre 2010.

DICHIARAZIONE

La dichiarazione va presentata, utilizzando obbligatoriamente il modello ministeriale, limitatamente a quegli immobili per i quali, **nel corso del 2009**, si sono verificate delle variazioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 – comma 53 – della legge n. 248/2006 la denuncia di variazione ICI non deve essere presentata per gli immobili che hanno subito variazioni che risultino direttamente desumibili dal sistema informatico dell'Agenzia del Territorio (Catasto).

Pertanto, con riferimento alle modifiche intervenute nel corso del 2009, dovranno essere denunciate al Comune soltanto le seguenti **variazioni non desumibili dalle risultanze catastali:**

-la costituzione o estinzione di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie;

-la concessione di immobili in locazione finanziaria (leasing);

-gli immobili che hanno mutato le loro caratteristiche (es. terreno agricolo diventato area fabbricabile, immobili dichiarati inagibili e/o inabitabili);

-immobili ai quali viene riconosciuta la storicità o che hanno perduto tale requisito;

-immobili che non risultano più adibiti ad abitazione principale o viceversa).

La dichiarazione deve essere presentata al Comune entro il termine previsto dalla normativa fiscale per la presentazione della dichiarazione dei redditi in forma telematica in due esemplari (l'originale per il Comune e la copia per l'elaborazione meccanografica) , con le seguenti modalità:

-consegna a mano al protocollo generale presso l'ufficio sito in Guidonia piazza Giacomo Matteotti (consegnando anche la copia contribuente sulla quale verrà apposto il protocollo con data e numero di consegna;

-oppure spedita a mezzo raccomandata senza ricevuta di ritorno utilizzando l'apposita busta o altra busta riportante, comunque, sul frontespizio la dicitura "Dichiarazione ICI 2009", trattenendo per se la copia contribuente.

L'ufficio Comunale Tributi sito in via Numa Pompilio n.39 tel. 0774301414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424, fax 0774302264, è a disposizione per qualsivoglia chiarimento nei giorni di lunedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il giovedì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00.

IL FUNZIONARIO I.C.I.

Luciano Fioravanti

Dalla Residenza comunale, li _____